Peculato

Giurisprudenza

In tema di oggetto materiale del reato, rientrano nella categoria di beni mobili oggetto di possibile appropriazione da parte del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio anche i c.d. beni immateriali tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto en intrinseco valore economicamente apprezzabile (nella specie l'imputato si era appropriato delle banche dati create da una società nel corso del rapporto concessorio intercorso con un Comune. Cass. Pen., 9 maggio 2018, n. 33031).

Il reato di peculato tutela sia l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione sia l'interesse all'integrità patrimoniale dell'Ente pubblico; pertanto va esclusa la sussistenza del reato laddove l'uso momentaneo della cosa non abbia leso in modo apprezzabile i suddetti interessi (nella specie la Corte ha confermato la configurabilità della fattispecie delittuosa relativamente all'uso di un

auto di servizio, atteso che era stato accertato l'uso apprezzabile per un periodo di tempo non trascurabile e la sottrazione della vettura alle esigenze dell'ente. Cass. Pen., 26 settembre 2012, n. 40108).

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, incaricata della gestione dei servizi pubblici municipali o provinciali in materia di rifiuti e di reflui fognari, in considerazione della connotazione prevalentemente pubblicistica dell'attività svolta (Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di peculato in capo ai legali rappresentanti di una società concessionaria del servizio di rifiuti, in relazione ai disposti pagamenti di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti in favore di società del medesimo gruppo, subaffidatarie di servizi di fornitura e smaltimento. Corte Cost., sez. VI, 27 novembre 2019, n. 1826).

Il dipendente di Trenitalia che lavora allo sportello della biglietteria, il quale si appropri dei soldi ricevuti per l'acquisto dei titoli di viaggio, non è perseguibile per il reato di peculato, in quanto non è un incaricato di pubblico servizio. L'assenza della qualifica soggettiva pubblicistica determina la configurabilità in tale ipotesi del reato meno grave di appropriazione indebita, perseguibile a querela. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del bigliettaio ha ritenuto che le mansioni da esso rivestite, ovvero il compimento di operazioni quasi interamente meccanizzate al pari di quelle self service svolte dagli utenti alle macchinette erogatrici dei biglietti, siano meramente esecutive e prive di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale. Cass., pen., sez. VI, 11 luglio 2018, n. 45465).

In tema di peculato, il possesso qualificato della ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel

servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Cass. Pen., 19 maggio 2016, n. 33254).

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 c.p., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualifica di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati (fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna inflitta al sindaco di un comune il quale, dopo la cessazione del mandato, aveva omesso di restituire e continuato ad utilizzare due schede telefoniche, con addebito del relativo traffico a carico dell'Ente pubblico. Cass., pen., sez. VI, 11 settembre 2019).

In tema di peculato la nozione di possesso di denaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità

giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione di esso può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nell'atto di ricognizione posto in essere dall'amministrazione di una società di gestione di un pubblico servizio di un falso debito pecuniario (Cass. Pen., 16 ottobre 2013, n. 45908).

Il concetto di appropriazione per distrazione è ancora idoneo ad integrare il peculato, atteso l'eliminazione della parola "distrazione" dal testo dell'art. 314 c.p. operata dalla legge n. 86/1990, non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall'agente pubblico nell'area di rilevanza penale dell'abuso d'ufficio. Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato. La condotta distrattiva, invece, può rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera dell'agente, mantenga la propria natura pubblica e

non vada a favorire interessi estranei alla P.A. (Cass., pen., 23 gennaio 2018, n. 19484).

Non è configurabile il reato di peculato d'uso <u>episodico ed occasionale</u> di un'autovettura di servizio, quando la condotta la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna ad un appartenente della polizia di Stato che aveva utilizzato la vettura di servizio per accompagnare un amico, essendosi l'uso indebito del mezzo protratto per circa mezz'ora senza l'abbandono del percorso prestabilito per la sorveglianza di obiettivi sensibili. Cass. Pen., sez. V, 1°luglio 2019, n. 37186).

Integra il reato di peculato, e non già quello di peculato d'uso, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza <u>reiteratamente</u>

l'autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve nell'appropriazione di un bene della pubblica amministrazione (Cass. Pen., 8 giugno 2016, n. 34765).

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un <u>apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi o una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio</u> è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2, c.p. (S.U., 20 dicembre 2012, Vattani e altro. Tale principio vale anche per l'illegittimo utilizzo della connessione internet. Cass. Pen., 2 luglio 2013, n. 34524).

Simulazione

Tizio, funzionario presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ha in dotazione in ragione del suo ufficio, un telefono cellulare che utilizza per le chiamate di lavoro, ricorrendo, invece, al cellulare privato per le telefonate personali. Un giorno, verso le

11 del mattino, durante una pausa caffè al bar del Rettorato, Tizio riceve sul cellulare personale la chiamata di Mevio, un suo caro amico. La telefonata, tuttavia, si interrompe perché la batteria del cellulare di Tizio si esaurisce. Questi, dopo aver riacceso il telefono e recuperato il numero di Mevio, non avendo batteria sufficiente decide di richiamarlo con il cellulare d'ufficio. Mentre Tizio termina la chiamata si accorge di essere stato visto ed udito da Sempronio – un altro funzionario del suo ufficio -, con il quale il giorno prima aveva avuto un'accesa discussione. Il pomeriggio stesso, Tizio, allarmato dal fatto che Sempronio, anche in ragione dell'astio che lo animava, possa segnalare l'accaduto, si reca dal suo legale al fine di comprendere le consequenze del suo comportamento.

Alla luce delle nozioni teoriche fornite, è configurabile nel caso di specie il reato di peculato ai sensi dell'art. 314, comma 1 o comma 2?

Nel caso di specie, Sempronio potrebbe essere qualificato come Whistleblower? La condotta tenuta da Tizio rientra tra le ipotesi in cui occorre segnalare l'illecito commesso?

(max 500 parole)